



SEGRETERIA GENERALE

Roma, 5 luglio 2020
117.C

**Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro Indirizzi**

Oggetto: Decreto Rilancio (AC 2500) – Approvazione degli emendamenti relativi alla Tosap e al rinnovo delle concessioni

Nella serata del 3 luglio, la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato una serie di emendamenti fra i quali due di particolare interesse per il commercio su aree pubbliche. Per le considerazioni di carattere politico-sindacale, specialmente per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni di posteggio, si rinvia alla lettera circolare del Presidente Errico n.116, inviata a parte. In questa sede si provvede ad illustrare sotto il profilo tecnico le norme approvate e le novità introdotte, il cui estratto verbale è riportato in allegato.

1. Esonero dal pagamento della Tosap (emendamento Fassina 181.31 nuova formulazione)

Come comunicato in precedenza (vedi nostra circolare 103.c dell'8 giugno 2020 e relativo allegato), quasi tutte le forze politiche, seppure con forme e modalità diverse, avevano presentato emendamenti per estendere il beneficio **già** concesso ai pubblici esercizi (cfr.art.181 comma 1), in materia di esonero del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, anche agli operatori del commercio su aree pubbliche. La norma approvata riconosce questo beneficio anche ai nostri operatori, **limitatamente al periodo corrente dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2020 con possibilità di recuperare le somme già versate: i Comuni dovranno infatti rimborsare quanto versato.**

L'esonero **riguarda tutti gli operatori:** non vi sono infatti distinzioni fra coloro che hanno potuto svolgere attività e coloro che, invece, in forza delle varie disposizioni statali regionali e comunali, non ha potuto aprire il banco.

Il beneficio concesso è relativo **alla sola tassa per l'occupazione temporanea** di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 **ovvero del canone per l'occupazione temporanea** di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: restano quindi esclusi gli operatori assoggettati alla imposizione tributaria di carattere permanente.

I Comuni **dovranno procedere agli opportuni sgravi** in presenza di somme già versate a questo titolo e potranno ristorare le mancate entrate a valersi di un fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Interno.

Per completezza di informazione si aggiunge che la norma approvata **costituisce un obbligo** per gli Enti Locali. Nulla però vieta che essi, anche in base alla propria autonomia, possano riconoscere agli operatori benefici ulteriori in materia di tributi locali.

2. Rinnovo delle concessioni di posteggio (Emendamenti Grimaldi 181.17 e Lacarra 181.37 nuova formulazione)

L'approvazione di questa norma chiude **definitivamente** una lunga vicenda che si protraeva ormai dal 2010 e sulla quale vi sono stati ripetuti interventi della Federazione. In estrema sintesi, e rinviando ad altra comunicazione chiarimenti su aspetti particolari, si evidenzia quanto segue.

- a) Le concessioni **avranno la durata di 12 anni**: di fatto già le Regioni (anche se non tutte) avevano recepito nei loro ordinamenti questa durata massima, salvo diversa determinazione dei Comuni. **Ora i 12 anni diventano legge per tutti** e, laddove i testi regionali prevedano durate diverse, dovranno essere adeguati.
- b) Le concessioni in essere, prorogate dapprima con il comma 6 dell'articolo 8 del Decreto Legge 244/2016 convertito in Legge 19/2017 e successivamente con il comma 1180 dell'articolo 1 della Legge 205/2017, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 **sono rinnovate se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012**. Tradotto in altri termini ciò significa che i Comuni che avevano esperito le procedure di selezione previste (e conseguentemente, gli operatori che avevano partecipato a dette selezioni) **vedono fatto salvo il proprio lavoro**. E' appena il caso di aggiungere che per "concessioni riassegnate" sono da intendersi anche i procedimenti **avviati e conclusi** con la pubblicazione della graduatoria **anche se, materialmente, il titolo concessorio non sia stato consegnato agli aventi diritto ovvero la cui efficacia sia stata differita in forza delle proroghe succedutesi nel tempo**. E' anche il caso di soggiungere che per "riassegnazione" si intende la rinnovazione del titolo concessorio e non anche la sua localizzazione specifica nell'ambito della realtà mercatale.
- c) Le concessioni dovranno essere rinnovate **in capo al soggetto titolare dell'azienda (quindi al proprietario a titolo originario)**, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, **previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti**, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Con ciò viene anche definitivamente chiarita la questione legata all'individuazione del titolare della concessione che la previgente Intesa considerava nel soggetto **momentaneamente titolare**.
- d) Le concessioni saranno rinnovate **con procedure semplificate**, nel rispetto della lettera b) del comma 686 dell'articolo 1 della Legge 145/2018: il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare delle Linee Guida e le **Regioni dovranno poi stabilire modalità e termini per i procedimenti. Il tutto entro il termine del 30 settembre prossimo**, al fine di consentire un ordinato svolgimento dei procedimenti successivi da parte dei Comuni. In tal senso si ritiene che le Regioni possano intervenire **con semplici atti di carattere amministrativo** se non, addirittura, confermare quanto già stabilito in sede regionale a seguito dell'introduzione della norma prima citata. Si presume anche, in forza del costante orientamento giurisprudenziale relativo alle concessioni pubbliche, che gli interessati dovranno produrre apposita istanza per il rinnovo. **A tale proposito va ricordato e sottolineato che il rinnovo si pone come atto in qualche modo automatico, ove non sussistano impedimenti, ma subordinato alla previa verifica dei requisiti prescritti e necessari**.
- e) Alle Regioni è stata anche attribuita la **facoltà di disporre** che i comuni possano assegnare concessioni, limitatamente ai posteggi resisi liberi, vacanti o di nuova istituzione e su richiesta degli aventi titolo purché in possesso dei requisiti prescritti, via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, agli operatori rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa. La norma in oggetto **conferma indirettamente la validità dei procedimenti già svolti** e prefigura una possibilità di recupero dell'attività, ovviamente su altri posteggi.

Le norme in parola dovranno ora essere approvate dall'Aula e successivamente saranno trasmesse al Senato che dovrà definitivamente convertire in Legge il Decreto entro il prossimo 18 luglio. Si presume che, in analogia ad altri provvedimenti, il Governo porrà la questione di fiducia sul testo licenziato dalla Commissione.

Tenuto conto del termine del 30 settembre, l'impegno sindacale si trasferisce in primo luogo al MiSE e successivamente sui singoli territori regionali. La Federazione continuerà, come sempre, a presidiare le diverse questioni e **fin d'ora si rende disponibile per ogni ulteriore adempimento, anche in sede**


regionale. I Dirigenti, le Associazioni in indirizzo e i Comitati di Coordinamento Regionale sono quindi vivamente pregati di mantenere uno stretto contatto con la scrivente Segreteria al fine di garantire una applicazione delle norme il più possibile omogenea su tutto il territorio.

Resta, invero, uno spazio di dubbia interpretazione della norma: se cioè essa sia una norma ordinamentale che, cioè, produce i suoi effetti fino a successive modificazioni ovvero se essa sia limitata al primo periodo di applicazione (12 anni a partire dal 1 gennaio 2021). Nell'uno e nell'altro caso fanno le Linee Guida, e successivamente le Regioni stesse nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, a chiarirne la valenza e, comunque, tale aspetto assume un valore residuale al momento. Semmai, occorrerà mettere mano alla riforma complessiva della disciplina del settore, come in qualche modo, prefigurato nel comma 4-ter dell'articolo 181.

Con riserva di successive comunicazioni, si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Armando Zelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Armando Zelli', with a stylized flourish at the end.

CAMERA DEI DEPUTATI – XVIII LEGISLATURA

Venerdì 3 luglio 2020 — Commissione V

**V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

SEDE REFERENTE

Venerdì 3 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 15.05.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Fassina 181.31, proposta dai relatori, è stata accettata dai firmatari (*vedi allegato 1*) e che l'emendamento è stato sottoscritto dai deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Italia Viva e di Forza Italia della Commissione bilancio, nonché dai deputati Baldino, Lupi e Gebhard. La nuova formulazione assorbe anche il contenuto dell'emendamento Spina 181.23.

La Commissione approva l'emendamento Fassina 181.31, nel testo riformulato

....

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Lacarra 181.37 e Grimaldi 181.17 (*vedi allegato 1*), che è stata accettata dai presentatori e sottoscritta dai deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle della Commissione bilancio.

La Commissione approva gli identici emendamenti Grimaldi 181.17 e Lacarra 181.37, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

....

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori Marattin, Melilli e Misiti di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 181.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione

temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-*bis*.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 787,5 milioni.

181. 31. *(Nuova formulazione)* Fassina.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

***181. 17.** *(Nuova formulazione)* Grimaldi.

***181. 37.** *(Nuova formulazione)* Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

ALLEGATO 2

QUADRO DEGLI ORDINAMENTI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO: Legge Regionale 31 luglio 2018 n.23 – Testo unico del commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, salvo diversa determinazione dei Comuni (Art.85 comma 2)
RINNOVO CON CRITERI AGGIORNATI (Attualmente in esame)

REGIONE BASILICATA: Legge Regionale 30 settembre 2008 n.23 – Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**, (Art.24 comma 1 con rinvio all'art.28 comma 1 lett. a) D.Lgs. 114/1998

REGIONE CALABRIA: Legge Regionale 11 giugno 199 n. 18 - Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**, (Art.5 comma 2)

REGIONE CAMPANIA: Legge Regionale 9 gennaio 2014 n.1 – Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale
DURATA DELLE CONCESSIONI: Non inferiore **a 9 anni** né superiore **a 12**. La durata è fissata dal Comune (art.46 comma 1)

REGIONE EMILIA ROMAGNA: Legge Regionale 25 giugno 1999 n.12 – Disciplina del commercio su aree pubbliche
DURATA DELLE CONCESSIONI: Non inferiore **a 9 anni** né superiore **a 12**. La durata è fissata dal Comune (DGR 1552/2016)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: Legge Regionale 5 dicembre 2005 n.29 – Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
DURATA DELLE CONCESSIONI: Compresa fra i **9 anni** e i **12 anni**. (art.42 comma 1)
RINNOVO CON CRITERI AGGIORNATI (ma da verificare)

REGIONE LAZIO: Legge Regionale 6 dicembre 2019 n.22 – Testo unico del commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**. (art.45 comma 4)

REGIONE LIGURIA: Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1 – Testo unico in materia di commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: : Non inferiore **a 9 anni** né superiore **a 12**. La durata è fissata dal Comune (DGR 71/2013)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

REGIONE LOMBARDIA: Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
DURATA DELLE CONCESSIONI: Compresa fra i **9 anni** e i **12 anni** e stabilita dai Comuni (art.21 comma 1)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE (Attualmente in esame)

REGIONE MARCHE: Legge Regionale 10 novembre 2009 n.27 – Testo unico in materia di commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: Non inferiore **a 9 anni** né superiore **a 12**. La durata è fissata dal Comune (art.38-ter comma 3)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

REGIONE MOLISE: Legge Regionale 27 settembre 1999 n.33 – Disciplina regionale in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 recante "Riferma della disciplina del settore commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997 n.59"
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**, (rinvio all'art.28 comma 1 lett. a) D.Lgs. 114/1998)

REGIONE PIEMONTE: Legge Regionale 12 novembre 1999 n.28 – Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**, (DGR 32-642/2001 – Capo II, paragrafo 1)
RINNOVO AUTOMATICO

REGIONE PUGLIA: Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24 – Codice del commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, (Art.29 comma 3)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

REGIONE SARDEGNA: Legge Regionale 18 maggio 2006 n.5 – Disciplina generale delle attività commerciali
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**, (Art.15 comma 1)

REGIONE SICILIA: Legge Regionale 1 marzo 1995 n.18 – Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche
DURATA DELLE CONCESSIONI: **10 anni**, (Art.8 comma 9)

REGIONE TOSCANA: Legge Regionale 23 novembre 2018 n.62 – Codice del Commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, (Art.35 comma 2)
RINNOVO TACITO

REGIONE UMBRIA Legge Regionale 13 giugno 2014 n.10 – Testo unico del commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, salvo diversa determinazione dei Comuni (Art.40 comma 2)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

REGIONE VALLE D'AOSTA: Legge Regionale 2 agosto 1999 n.20 – Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla disciplina delle manifestazioni fieristiche
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, (DGR 497/2015 Art.2 comma 1)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

REGIONE VENETO: Legge Regionale 6 aprile 2010 n.1 – Norme in materia di commercio su aree pubbliche
DURATA DELLE CONCESSIONI: Non inferiore **a 9 anni** né superiore **a 12**. La durata è fissata dal Comune (DGR 1552/2016)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: Legge Provinciale 2 dicembre 2019 n.12 – Codice del commercio
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, (Art.24 comma 2)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Legge Provinciale 30 luglio 2010 n.17 – Disciplina dell'attività commerciale
DURATA DELLE CONCESSIONI: **12 anni**, (DGR 1881/2013 paragrafo 8)
RINNOVO CON CRITERI DA AGGIORNARE